

Comune di Carema
Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sul Contratto Collettivo Decentrato Integrato anno 2021.

La sottoscritta Dottoressa Rossella Sanapo, Revisore Unico del Comune di Carema (TO) nominata con delibera consigliere n. 35 del 14.12.2020, vista la documentazione ricevuta in data 22 settembre 2021 dal Responsabile Finanziario,

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021, esecutiva, relativa a: "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023 e Documento Unico di Programmazione 2021/2023";

Visti i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto la bozza del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021, costituito da 12 articoli e relativi allegati;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 e l'art. 67 del suddetto contratto;
- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L del 22.01.2004;
- la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e successive modifiche, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 0,00;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 7.727,69;

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Premesso che:

- il Comune di Carema ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 2,00 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 2,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguato in aumento al fine di

garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto all'anno 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Economico – Finanziario n. 35 del 20.07.2021 avente ad oggetto “Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021”;

ESPRIME

parere favorevole al contratto collettivo decentrato integrato anno 2021 e chiede che venga trasmesso appena approvato dalla Giunta Comunale al Responsabile delle Risorse Umane.

Collegno, 26 settembre 2021

Il Revisore Unico dei Conti

